
Responsabilità Civile Professionale

Associati AIO PROTEZIONE

Difende il valore della tua attività

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. AIO/CA RCG – Ed. 06/2016,
composte da n. 24 pagine, formano parte integrante della polizza cumulativa
n° 2016/03/2256194 emessa dall’Agenzia di Trento



ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI

Italian Dental Association



REALE GROUP

TOGETHER MORE



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le garanzie di polizza sono prestate, per ogni singolo *Assicurato*, alle seguenti condizioni:

DEFINIZIONI	Pag.	3
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	8
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag.	12
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO	Pag.	23



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

Il titolare dello *studio*, i suoi familiari e i *prestatori di lavoro* (come definiti di seguito). Non sono considerati **addetti gli appaltatori e i loro dipendenti**.

AMBULATORIO/STUDIO

L'insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi accessori) nei quali viene esercitata l'attività dal professionista quando NON lavora per conto delle Società indicate in premessa.

Il gabinetto ove il professionista o l'associazione di professionisti svolge la propria attività, **escluse le strutture esercitate in forma di impresa**.

ASSICURATO

Il professionista, il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

BENI

Fabbricato e relativo *contenuto*, anche se di proprietà di terzi.

BROKER

AON S.p.A. - Via Andrea Ponti 8/10, Milano - iscritto al RUI con matricola n. B000117871 a cui il Contraente/Assicurato ha affidato la gestione del Contratto di Assicurazione.

CONTRAENTE

La persona che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*.

COSE

Genericamente gli oggetti materiali e gli animali.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

DANNI

La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.

DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga *interventi chirurgici* eseguiti da medici chirurgi specialisti.

EUROPA

Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.

FABBRICATO

I locali ove si svolge l'attività; pertanto, *fabbricato* indica un intero edificio quando l'attività lo occupi interamente o la porzione di un edificio quando l'attività lo occupi parzialmente.

Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) nonché gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), targhe e insegne (purché entrambe fissate al fabbricato), tende (purché fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Qualora l'attività sia svolta in locali, dipendenze e depositi facenti parte di più edifici non separati da strade ad uso pubblico e ubicati all'indirizzo indicato nel *modulo di scelta*, il fabbricato si intende comprensivo di tutti tali locali, dipendenze e depositi.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi e le piscine.

FRANCHIGIA

Parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

INTERVENTI CHIRURGICI

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi.

INTERVENTI DI TIPO AMBULATORIALE

Le operazioni eseguite in *ambulatorio* senza accesso al servizio “*Day Surgery*” e comunque diversi da *interventi chirurgici ed interventi di tipo invasivo*.

INTERVENTI DI TIPO INVASIVO

Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l’inserimento nell’organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi biotici, inserimenti di pace-maker.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, cassaforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI SCELTA

Il documento compilato dall’iscritto a AIO PROTEZIONE in cui sceglie l’opzione di massimale e le condizioni facoltative, fornisce le dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio, indica i propri dati anagrafici e quelli necessari alla gestione del contratto.

Il modulo di scelta costituisce parte integrante del contratto.

PARTI

Il *Contraente/Assicurato* e Reale Mutua.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO

I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista *Assicurato*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

Non sono considerati *preziosi* gli orologi da polso o da tasca.

RICOVERO

La permanenza in struttura sanitaria con pernottamento.

SCOPERTO

La parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

la richiesta scritta di risarcimento di *danni* o di *perdite pecuniarie*, per i quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'**Assicurato** per iscritto nel modulo di scelta, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto, formano la base del presente contratto, e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le dichiarazioni inesatte e/o incomplete dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**.

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione devono essere provate per iscritto**.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente/Assicurato* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** (art. 1898 Codice Civile).

1.5 DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 della data di valuta di accredito del *premio* sul conto corrente bancario o di pagamento su conto corrente postale fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore al 30.06.2016.

La garanzia assicurativa cesserà, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del 31.12.2017 indipendentemente dalla data di effetto della garanzia.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

a) Ripensamento

Entro 14 giorni dalla data di effetto della garanzia, l'*Assicurato* può recedere dalla copertura assicurativa inviando una raccomandata A/R a AON S.p.A. - Via A. Ponti 8/10, Milano o a Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Trento - Via del Brennero 52, Trento, allegando i documenti assicurativi in originale.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata.

Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il *premio* riferito al periodo di garanzia non usufruito, al netto delle imposte.

b) Sinistro

Dopo il secondo *sinistro* imputabile al medesimo *Assicurato*, Reale Mutua o il *Contraente/Assicurato* hanno la facoltà di recedere da ogni singola adesione con preavviso di 90 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa all'*Assicurato*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al rischio non corso.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente/Assicurato*.

1.8 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

Fermo quanto stabilito al primo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore **24.00 della data di valuta di accredito del *premio* sul conto corrente bancario o di pagamento con carta di credito tramite il sito www.aonprof.it fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore al 30.06.2016.**

1.9 *PREMIO*

Ai fini della determinazione del *premio* della presente *assicurazione*, l'attività odontoiatrica viene distinta nei due seguenti gruppi:

- a) medici che NON effettuano interventi di implantologia;
- b) medici che effettuano interventi di implantologia (attività per la quale non verrà applicata l'esclusione di cui al punto 2.3 lettera d).



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Il *premio*, comprensivo di imposte, è calcolato in funzione dell'attività esercitata dal singolo *Assicurato* in base alla seguente tabella:

OPZIONE 1

MASSIMALE UNICO EURO 1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	
Attività esercitata	Premio
<i>Assicurato</i> che NON effettua interventi di implantologia	Euro 670,00
<i>Assicurato</i> che effettua interventi di implantologia	Euro 1.300,00

OPZIONE 2

MASSIMALE UNICO EURO 1.500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	
Attività esercitata	Premio
<i>Assicurato</i> che NON effettua interventi di implantologia	Euro 700,00
<i>Assicurato</i> che effettua interventi di implantologia	Euro 1.355,00

OPZIONE 3

MASSIMALE UNICO EURO 2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	
Attività esercitata	Premio
<i>Assicurato</i> che NON effettua interventi di implantologia	Euro 720,00
<i>Assicurato</i> che effettua interventi di implantologia	Euro 1.400,00

OPZIONE 4

MASSIMALE UNICO EURO 3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	
Attività esercitata	Premio
<i>Assicurato</i> che NON effettua interventi di implantologia	Euro 760,00
<i>Assicurato</i> che effettua interventi di implantologia	Euro 1.470,00



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

e alle seguenti **Condizioni Facoltative**:

A) PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICA

Qualora l'Assicurato abbia scelto di acquistare la garanzia per "PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICA" sarà operante la seguente clausola:

A parziale deroga del punto 2.4 l'assicurazione comprende la responsabilità per i *danni* derivanti dalla pratica della medicina estetica.

Sono compresi nell'assicurazione i *danni* estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nella prestazione.

Restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

In deroga al successivo art. 20 la presente garanzia è prestata con:

- **scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 30.000;**
- **limite di indennizzo di € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo**

Conseguentemente i premi suindicati si intendono aumentati di € 500,00.

B) SCELTA NELLA FORMA "A SECONDO RISCHIO" CON SCONTO SUL PREMIO

Qualora l'Assicurato abbia scelto di acquistare la garanzia nella forma "A SECONDO RISCHIO" sarà operante la seguente clausola, in deroga al precedente art. 2:

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente polizza e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con i massimali indicati sul modulo di scelta, la presente assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per il massimale indicato nella presente polizza; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.

In caso di polizza in primo rischio con massimale inferiore a € 500.000 la presente polizza sarà, in ogni caso, operante per l'eccedenza rispetto a tale importo.

Conseguentemente i premi suindicati si intendono ridotti del 50%.

C) SCELTA NELLA FORMA "NEOLAUREATI" CON SCONTO SUL PREMIO

Qualora l'Assicurato abbia dichiarato sul modulo di scelta di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione da non più di 48 mesi dalla data di scelta, l'assicurazione è valida per lo svolgimento dell'attività professionale prestata esclusivamente presso studi di terzi o presso la struttura pubblica.

Conseguentemente i premi suindicati (escluso quello relativo alla "Prestazioni di medicina estetica") si intendono ridotti del 50%.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

NOTA BENE - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La copertura assicurativa non potrà essere attivata qualora il professionista dichiari nel modulo di scelta:

- di aver ricevuto, nell'ultimo triennio, richieste di risarcimento o di essere a conoscenza di fatti/circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento;
- che il contratto non è adeguato alle proprie esigenze assicurative

1.10 CLAUSOLA BROKER

Il *Contraente/Assicurato* dichiara (e Reale Mutua ne prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto a AON S.p.A. e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente *assicurazione* saranno svolti, per conto del *Contraente/Assicurato*, dalla stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei *premi di polizza*, il pagamento sarà effettuato dal *Contraente* a AON S.p.A. che provvederà al versamento a Reale Mutua. Resta inteso che il pagamento effettuato al *broker* ha efficacia liberatoria per il *Contraente/Assicurato*.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

PREMESSA

Il presente contratto è stipulato tramite AIO PROTEZIONE in nome e per conto dei propri associati e vale, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, per i professionisti aderenti che pertanto assumono la qualifica di *Assicurato*.

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) **per danni e, solo dove espressamente previsto, per le perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di:**

A. medico dentista/odontoiatra che non effettua interventi di implantologia;

B. medico dentista/odontoiatra che effettua interventi di implantologia;

L'*assicurazione* comprende i *danni* di natura estetica e fisionomica che non siano derivanti da prestazioni di medicina e/o chirurgia estetica.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti dell'*Assicurato* aventi mansioni di infermieri, di *addetti* ai servizi generali dello *studio* medico, di igienisti dentali.

L'*assicurazione* opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi, nonché per la pubblicazione di testi o articoli professionali; per l'attività di libera docenza e in qualità di titolare di cattedra universitaria.

L'*assicurazione* comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.11 "Massimali e limiti di indennizzo" e 2.15 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo"**, la responsabilità civile dell'*Assicurato* per *danni* conseguenti:

- a. a fatto delle persone addette al suo *studio* professionale privato, quali medici collaboratori, infermieri e altro personale;
- b. all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'*Assicurato* compreso l'impiego di apparecchi a raggi X **per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;**
- c. ad interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessità e in virtù dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in *polizza* non preveda l'esercizio della chirurgia;
- d. alla pratica della medicina omeopatica e dell'agopuntura;
- e. allo svolgimento del servizio di guardia medica o del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
- f. allo svolgimento di incarichi di sostituzione temporanea di medico di base;



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- g. alla consegna o alla somministrazione diretta e gratuita di farmaci di cui l'*Assicurato* abbia curato la conservazione;
- h. ad interventi di tipo ambulatoriale;

e per le *perdite pecuniarie*:

- i. costituite da perdita, deterioramento, distruzione di *valori e preziosi* ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in custodia dall'*Assicurato*, **purché detenuti in mezzi di custodia con i congegni di chiusura attivati. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.000 per sinistro e di € 5.000 per anno assicurativo. In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei mezzi di custodia;**
- j. conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. **Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato nel modulo di scelta per sinistro e per anno assicurativo;**
- k. derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato nel modulo di scelta per sinistro e per anno assicurativo;**
- l. derivanti dallo svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria;
- m. conseguenti a incarichi di mediatore, come definito dal D.Lgs. n° 28/2010, **limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle competenze professionali dell'Assicurato.**

Insuccesso implantare

Limitatamente agli Assicurati che effettuano interventi di implantologia, la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'*Assicurato* per *danni* conseguenti all'insuccesso dell'intervento di implantologia **con il limite di euro 400,00 per sinistro e per anno e dietro esibizione della seguente documentazione:**

- ricevuta relativa all'onorario percepito in ordine alla prestazione effettuata con l'indicazione dell'intervento di implantologia effettuato;
- ricevuta dell'avvenuta restituzione della somma a favore del proprio cliente/paziente contenente la precisazione sul tipo di rimborso o una dichiarazione del cliente/paziente di essere stato riabilitato a titolo gratuito;
- dichiarazione da parte dell'*Assicurato* che l'evento non sia riferibile alla responsabilità di terzi.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

2.2 SOGGETTI NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente.

2.3 ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante da:

- a. svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali /associazioni di categoria;
- b. proprietà o gestione di poliambulatori, cliniche, cliniche dentali, laboratori d'analisi, case di riposo e, in genere, di qualsiasi struttura esercitata in forma d'impresa;
- c. attività di Direttore Generale, Sanitario, Amministrativo o da svolgimento di funzioni organizzative in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata;
- d. dagli interventi di implantologia dentale (la presente esclusione non vale per gli *Assicurati* per i quali è stato conteggiato il maggior *premio* dovuto ai sensi del punto 1.9 "*Premio*");
- e. mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge;
- f. attività di ricerca e di sperimentazione clinica;
- g. attività di ingegneria genetica e da uso o manipolazione di prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- h. interventi di chirurgia plastica;
- i. svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;
- j. attività svolta presso i reparti di Pronto Soccorso salvo quanto previsto al punto 2.1 e) "*Rischio assicurato*";
- k. detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto previsto al punto 2.1 b) "*Rischio assicurato*";
- l. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Inoltre Reale Mutua non indennizza i **danni**:

- m. conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
- n. a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto ai punti 2.1 i) e j) "Rischio assicurato";
- o. da furto salvo quanto previsto ai punti 2.1 i) e j) "Rischio assicurato";
- p. derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 2.6 g) "Proprietà e Gestione delle Strutture dello studio professionale";
- q. conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 2.6 a) "Proprietà e Gestione delle Strutture dello studio professionale".

La garanzia non comprende in ogni caso le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'*Assicurato* ed il rimborso ai clienti di quanto da loro corrisposto a titolo di compenso professionale.

2.4 ESCLUSIONI CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

Qualora non sia stata acquistata la condizione facoltativa ed esplicitamente indicata nel modulo di scelta, l'*assicurazione* NON comprende la responsabilità derivante all'*Assicurato* dalla pratica della medicina estetica.

2.5 REQUISITI PROFESSIONALI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli **addetti** allo *studio* delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per **danni** (morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a *studio*, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze.

Relativamente ai danni causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100.000.

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere.

Rischi compresi

L'*assicurazione* comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.11**



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

"Massimali e limiti di indennizzo" e 2.16 "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo", la responsabilità civile dell'*Assicurato*, anche per fatto di eventuali appaltatori per i *danni* conseguenti:

- a. ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi; **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di e 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- b. ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di *beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro indennizzabile; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di e 250.000 per sinistro e per anno assicurativo;**
- c. a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del *fabbricato* in cui si trova lo *studio*;
- d. all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello *studio*;
- e. all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei *beni* assicurati;
- f. ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello *studio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
- g. alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* od agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto, guidati dagli *addetti* (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile).**

La garanzia opera anche per i *danni* corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.**

È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;

- h. a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dei locali dello *studio* professionale; e per i *danni* cagionati a:
 - i. *prestatori di lavoro* ed appaltatori; **relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari al 50% del massimale indicato nel modulo di scelta per sinistro e per anno assicurativo;**
 - j. veicoli (compresi quelli in consegna o custodia):
 - in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del *fabbricato* ove è ubicato lo *studio* oppure in custodia all'*Assicurato*;
 - sotto carico e scarico ed alle *cose* trovantesi nei suddetti veicoli.

La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei *prestatori di lavoro* o degli appaltatori delle attività o dei lavori di cui al precedente punto f); **questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di e 100.000 per sinistro;**

- k. *cose* altrui derivanti da *incendio* di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute.

In presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di e 250.000 per sinistro;



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- l. cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori **esclusi i preziosi, il denaro, i valori bollati, i titoli di credito e i valori in genere; questa garanzia è prestata con un limite di indennizzo di e 10.000 per sinistro.**

A parziale deroga del punto 2.2 “Persone non considerate terzi”, l’assicurazione comprende, in caso di infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, le somme richieste dall’INAIL o dall’INPS, mediante l’azione di rivalsa ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Esclusioni

Per la presente garanzia, ad integrazione del punto 2.3 “Esclusioni”, l’assicurazione non comprende inoltre i **danni**:

- a. a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b. cagionati a prestatori di lavoro e addetti nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso in cui l’Assicurato non sia in regola, al momento del sinistro, con i relativi obblighi assicurativi di legge;
- c. da malattie professionali:
 - che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi in data anteriore a quella della stipulazione della polizza;
 - cagionate a prestatori di lavoro e addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - conseguenti all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
 - conseguenti all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell’Assicurato; la presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.7 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a. Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del premio), la presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul modulo di scelta.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

b. Termine della garanzia

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza del 31 dicembre 2017 e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c. Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.

A tal fine l'*Assicurato* deve chiedere, entro 30 giorni dalla data di cessazione, l'emissione di un apposito contratto, per un periodo non superiore a 10 anni, dietro versamento di un *premio* da pagare in un'unica soluzione pari al 50% del *premio* annuo di *polizza*, antecedente la cessazione dell'attività, moltiplicato per il numero di anni di garanzia postuma (con un massimo 10 anni).

In caso di decesso dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore la garanzia sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 1.6 "Recesso dal contratto".

2.8 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

2.9 EFFICACIA / VALIDITA' TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i *sinistri* verificatisi in *Europa*.

2.10 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

2.11 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

L'*assicurazione* è prestata per ogni *Assicurato*, ove non siano stabiliti specifici **limiti di indennizzo**, fino alla concorrenza per ogni *sinistro* del **massimale** indicato sul **modulo di scelta**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Detto **massimale** costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo dal medesimo *Assicurato*.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

2.12 SCOPERTI E FRANCHIGIE – INOPPONIBILITA' VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile si conferma che l'*indennizzo* sarà eseguito integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, i quali saranno recuperati da Reale Mutua direttamente dal *Contraente* o dall'*Assicurato*.

2.13 PLURALITA' DI ASSICURATI

La garanzia opera entro il **massimale** e i limiti convenuti per ogni *sinistro*, i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

2.14 ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L'ECCEDEXZA

Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente *assicurazione* è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al **massimale** previsto da detta altra *assicurazione*, fino alla concorrenza del **massimale** indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra *assicurazione*, la presente *polizza* si intende operante in primo rischio.

2.15 CONDIZIONE FACOLTATIVA - PRESTAZIONI DI MEDICINA ESTETICA

La seguente condizione facoltativa vale solo se è stata acquistata e richiamata sul **modulo di scelta**.

Anche per questa condizione facoltativa valgono le esclusioni e tutte le altre norme indicate in *polizza*, se non espressamente derogate.

L'*assicurazione* comprende la responsabilità per i *danni* derivanti dalla pratica della medicina estetica.

Sono compresi *nell'assicurazione* i *danni* estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nella prestazione.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.3 “Esclusioni”, restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all’impegno di risultato assunto dall’*Assicurato*.

Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 500.000 per *sinistro* e per anno assicurativo.

2.16 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie di *polizza* sono prestate con l’applicazione, per ogni *sinistro*, di:

- *scoperto* 10% del danno con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00 per i *danni* da implantologia;
- *franchigia* di Euro 300,00 su tutti gli altri *danni*.

Limitatamente ai *danni a cose* non dovranno essere denunciate a Reale Mutua le richieste di risarcimento di importo inferiore ad euro 300,00.

Inoltre sono operanti i *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:

RISCHIO ASSICURATO	<i>LIMITE di INDENNIZZO</i>
2.1 i) perdita, deterioramento, distruzione di <i>valori e preziosi</i> ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in custodia dall’<i>Assicurato</i>	€ 2.000 per <i>sinistro</i> e € 5.000 per anno assicurativo
2.1 j) <i>perdite pecuniarie</i> conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio	10% del <i>massimale</i> indicato nel <i>modulo di scelta</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.1 k) <i>danni e perdite pecuniarie</i> derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	10% del <i>massimale</i> indicato nel <i>modulo di scelta</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Per la “Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale”, di cui al punto 2.6, la garanzia è prestata con i seguenti *limiti di indennizzo*:

RISCHIO ASSICURATO	LIMITE di INDENNIZZO
2.6 a) Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	€ 50.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.6 b) Interruzioni o sospensioni di attività	€ 250.000 per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
2.6 j) Danni ai veicoli e alle cose trovantesi su di essi	€ 100.000 per <i>sinistro</i>
2.6 k) Danni da incendio	€ 250.000 per <i>sinistro</i>
2.6 l) Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori	€ 10.000 per <i>sinistro</i>
Danni da malattia professionale	50% del <i>massimale</i> indicato nel <i>modulo di scelta</i> per <i>sinistro</i> e per anno assicurativo
Spargimento di acqua	€ 100.000 per <i>sinistro</i>



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

3.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

L'*Assicurato*, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:

- *sinistro*;
- apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;
- insorgenza di una malattia professionale,

e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti penali*, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art.1915 Codice Civile).

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo,



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

Il *Contraente/Assicurato* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosseranza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 3.1 "Obblighi in caso di *sinistro*". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

